

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



IL VESCOVO DI ROMA, PRIMATE D'ITALIA

Vittorio Parlato

Abstract

[The Bishop of Rome, primate of Italy] Historical and political significance, the legal role of the primate office in the Catholic hierarchy. The special relationship of the Italian ecclesiastical reality with the Roman Pontiff and the connection of the Italian episcopate to the Roman See. The legal connotation of the Hungarian and Italian primacy, the current primary action.

Key Words:

Bishop primate, Italian church, Hungarian church

Vol. 7 (2020)





Il vescovo di Roma, primate d'Italia

Vittorio Parlato*

1. Significato e contesto storico-politico del titolo di primate

Nella gerarchia cattolica della chiesa latina, agli inizi del secondo millennio, sono previsti anche vescovi primati, prelati che con quel titolo, solo onorifico, sono preposti alle diocesi più antiche più importanti di Stati o di territori, senza prerogativa alcuna, diversa è la primazia del vescovo di Roma, primate d'Italia, e dell'arcivescovo di Esztergom¹ primate d'Ungheria.

Come accennato il vescovo di Roma è il Primate d'Italia: titolo antico, attuato nei secoli e ancor oggi, con prerogative diverse che si sono succedute nel tempo.

Nel corso dei secoli altri vescovi nella Penisola hanno avuto il titolo onorifico di primate, ad esempio:

l'arcivescovo di Pisa mantiene il titolo di primate delle isole di Corsica e Sardegna,

l'arcivescovo di Cagliari porta il titolo di primate di Sardegna,

l'arcivescovo di Palermo mantiene il titolo di primate di Sicilia,

l'arcivescovo di Salerno ha il titolo di primate del Regno di Napoli.

Vario è stato l'ambito territoriale riferito al termine Italia; dall'Italia suburbicaria dei primi secoli cristiani, all'Italia gotica e longobarda, al *Regnum italicum* incorporato nell'Impero romano-germanico², sostanzialmente costituito dall'Italia settentrionale e dallo Stato

* Già professore ordinario per il ssd IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico, presso l'Ateneo di Urbino.
Indirizzo mail: villapoggetto@virgilio.it

¹ Matteo Conte a Coronata, *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, vol. I, Marietti, Torino 1950, p. 423.

² Il concordato di Worms, del 1122, sancì delle precise regole in materia di investiture ecclesiastiche in base ai termini dell'accordo l'Imperatore rinunciava al diritto di investire i vescovi dell'anello e del pastorale simboli del loro potere spirituale, riconoscendo solo al Pontefice tale funzione, e concedeva che in tutto l'Impero l'elezione dei vescovi fosse celebrata secondo i canoni e che la loro consacrazione fosse libera.

pontificio. Questa primazia non riguardava i territori dell'ex patriarcato di Aquileia, né i territori facenti parte del *Regnum germanicum* (attuale Trentino-Alto Adige, Trieste ed Istria) in seguito parti dell'Impero austriaco. Oggi la primazia d'Italia viene attuata su un territorio corrispondente a quello della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino, oltre allo Stato Città del Vaticano.

2. Lo speciale rapporto della realtà storico politica italica con il Romano Pontefice

Nei duemila anni di Cristianesimo i popoli della Penisola e l'episcopato stesso hanno guardato alla Sede romana, sia in ambito ecclesiastico, sia in ambito secolare. I vescovi di Roma hanno condizionato non solo la vita della Chiesa, ma anche la politica nella penisola. Ricordo che nel 452 il vescovo di Roma Leone, su richiesta dell'imperatore, fece parte dell'ambasceria che si recò in Italia settentrionale ad incontrare il re degli Unni Attila nel tentativo di dissuaderlo dal procedere nella sua avanzata contro Roma. Non si può comunque escludere che il papa sia riuscito a convincere Attila con il pagamento di un forte tributo.

Sono i papi di Roma che sostengono i comuni contro i poteri imperiali; il partito guelfo, e in particolare Carlo d'Angiò³, sarà lo strumento del potere pontificio in tutta la Penisola. Il Romano Pontefice apparirà come l'amico dei comuni, il protettore delle libertà italiche, contribuendo a distruggere l'idea stessa di Impero, detentore della piena sovranità, a favore di una 'sovranità' diffusa e molteplice. Bartolo da Sassoferrato⁴ esprimerà bene il concetto di *iurisdictio*, essa non è intesa non solo come *potestas iuris dicendi*, ma, soprattutto, come complesso di poteri necessari al governo di un ordinamento che non si accentrava nelle mani di una sola persona o ente. Si proponeva, insomma, una vasta gamma di *iurisdictiones*⁵: dalla *iurisdictio* minima esercitata dal proprietario nei confini della propria terra, alla *iurisdictio maxima* esercitata dall'Imperatore nel mondo.

Molti territori venivano considerate sottoposti all'alta sovranità della Santa Sede⁶, basti ricordare il Regno di Sicilia, dizione comprensiva anche del regno di Napoli⁷, un regno che non fa e non ha mai fatto parte del Sacro Romano Impero, un regno in cui il

Il Papa, a sua volta, riconosceva all'Imperatore il diritto, nel Regno di Germania, di essere presente alle elezioni episcopali, di persona o per mezzo di un suo rappresentante, purché compiute senza simonia né violenza (e anzi come garante del diritto e sostenitore del vescovo metropolitano), e di investire i prescelti dei loro diritti feudali. Inoltre, sempre e soltanto in Germania, l'investitura feudale precedeva quella episcopale, con un divario massimo di sei mesi. Nei Regni d'Italia e di Borgogna, invece, la consacrazione episcopale precedeva quella feudale. Va tenuto presente che vescovi conti o vescovi principi del Regno di Germania partecipavano alla Dieta imperiale.

³ Quanti comuni e famiglie nobili porranno nei loro stemmi il capo d'Angiò (d'azzurro caricato di tre gigli d'oro sotto un labello di rossi a tre pendenti) per dimostrare l'adesione al partito guelfo.

⁴ *Consiliarius* dell'Imperatore Carlo IV e titolare per delega di alcuni *iura reservata maiestatis*, come quello di legittimare i figli bastardi, è ritenuto uno dei massimi commentatori dello *ius vetus*; cfr. Francesco Calasso, *Medio evo del diritto, I, Le Fonti*, Giuffrè, Milano 1954, p. 573.

⁵ Francesco Calasso, *Medio evo del diritto* cit., p. 500.

⁶ Per antica tradizione il Sommo Pontefice è al di sopra di ogni onore, anzi da lui tutti gli onori discendono; il Pontefice, assieme al Sacro Romano Imperatore, era uno dei due poteri universali, ma al primo competeva incoronare il secondo. Oggi, in assenza dell'Imperatore, è l'unico titolare di poteri sovrani universali, come tale ha rapporti diplomatici con gli Stati.

⁷ Anche dopo la perdita della Sicilia, dopo i Vespri Siciliani, gli Angioini continuarono a proclamarsi re di Sicilia. Solo con la sottomissione alla corona spagnola si parlò ufficialmente di regno di Napoli per il territorio continentale.

Pontefice è il *dominus* feudale e che la Santa Sede considera come suo *peculiare patrimonium*⁸. La base dell'esenzione dall' Impero viene posta sulle sentenze di scomunica lanciate contro l'Imperatore e Re di Sicilia Federico II da papa Gregorio IX⁹. Anche sotto il dominio di questo Imperatore il regno di Sicilia non fu soggetto all'Impero *de iure*, anche se di fatto l'imperatore era anche re di Sicilia. Un'infedazione che, però, non poneva veri limiti alla potestà regia; tanto che il più intransigente teorico della soggezione feudale del regno di Sicilia alla Santa Sede, Andrea d'Isernia, accoglieva il principio che il re di Sicilia, come "*nullius alterius potestati subiectus*", aveva gli stessi poteri nel regno dell'imperatore nell'Impero¹⁰, la pretesa dell'alta sovranità della Sede romana fu rivendicata, per un certo tempo, anche sui ducati di Parma e di Piacenza, e fu tentata anche sulla Toscana, in base alla donazione della contessa Matilde, con l' infedazione di Cosmo I de' Medici come granduca di Toscana il 27 agosto 1569, atto sconosciuto dall'Imperatore e dalla dieta imperiale. Solo con il Decreto di Ratisbona del 2 novembre 1575 l'imperatore Massimiliano II conferì il titolo di Granduca al successore di Cosimo, Francesco I, sostituendo la sua investitura a quella papale¹¹, innovandone fonte e forma giuridica¹².

Ancora nel XIX secolo, Vincenzo Gioberti proponeva l'ideale neo-guelfo e una confederazione degli Stati italiani sotto la presidenza del Romano Pontefice.

Il titolo di primate d'Italia, nell'età moderna, si riferiva al vescovo di Roma, sovrano di un vasto territorio, di uno Stato che si estendeva, come altri, nella Penisola, e il territorio della primazia, di conseguenza, non si identificava con quello di un solo Stato.

Se il citato concordato di Worms attribuiva ai papi di Roma la nomina dei vescovi, in Italia, o meglio nel *Regnum italicum* (Italia centro-settentrionale), nel prosieguo del tempo, come avveniva nel resto degli Stati europei, la scelta dei vescovi era concordata, con i sovrani territoriali, o tramite presentazioni di terne il primo dei quali era il prescelto, o con un'unica designazione del principe titolare del diritto di patronato, come accadeva anche per il regno di Sicilia. Il coinvolgimento dell'autorità statale determinava anche un sostanziale accordo tra Stato e Chiesa.

3. Il legame dell'episcopato italiano alla Sede Romana

In piena epoca giurisdizionalista, del secolo XVIII, nell'episcopato della Penisola non hanno avuto spazio le rivendicazioni episcopaliste né gallicane, né germaniche, nonostante tentativi da parte di principi italiani di assecondare, se non patrocinare, queste teorie. In Toscana l'ingerenza statale in materia religiosa ebbe la sua piena attuazione sotto il granduca Pietro Leopoldo (1765-1790). Animato da sincero fervore religioso il Granduca credé di compiere opera di vera devozione e pietà quando si adoperò per combattere gli abusi della disciplina ecclesiastica, le superstizioni, la corruzione e l'ignoranza del clero. In un primo tempo nessuna protesta venne elevata dall'episcopato toscano, o perché vedeva l'inutilità di protestare, o perché approvava quelle misure; forse

⁸ I Normanni, conquistata la Sicilia nell' XI sec. e l'Italia meridionale nel XII, se ne fecero dare l'investitura dai Papi e corrisposero loro, a conferma del rapporto feudale creatosi, un tributo annuo, vero e proprio omaggio feudale. I papi e i monarchi successori ai re normanni riconobbero la validità di questo rapporto sino alla metà del 1700.

⁹ Francesco Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità, Studio di diritto comune pubblico*, Giuffrè, Milano 1957, p. 40.

¹⁰ Francesco Calasso, *I glossatori cit.*, p. 134 s.

¹¹ Furio Diaz, *Il Granducato di Toscana, I Medici*, UTET, Torino 1976, p. 190 e 233.

¹² Emanuele Repetti, *Firenze, Fiorenza*, in *Dizionario geografico fisico storico della Toscana, contenente la descrizione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana*, voll. 6, Firenze 1833-46, p. 229.

anche perché nell'episcopato toscano, come anche nel clero, si covava un'antipatia nei confronti degli Ordini religiosi e si accettava volentieri un'autonomia dalla Santa Sede¹³. Ma nel sinodo generale di Firenze, del 1787, tutti i vescovi dello Stato, tranne il de' Ricci e altri due, respinsero queste riforme.

4. Connotazione giuridica della primazia italiana

È noto che la Chiesa cattolica ha sempre combattuto il formarsi di chiese nazionali, in aperto contrasto con il prescritto del can. XXXIV dei *Canones Apostolorum*: una compilazione (del 380 circa) che raccoglie norme e prassi precedenti; questo il prescritto *Episcopus gentium singularum scire convenit, quia inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius consentiam gerant, quam illa sola singuli, quae paroeciae [in greco τῆ] παροικία] propriae et villis quae sub ea sunt competant. Sed nec ille praeter omnium conscientiam faciat aliquid; sic enim unanimitas erit et glorificatur deus per Christum in spiritu sancto*¹⁴.

Cioè: bisogna che i vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra di loro sia il primo e lo considerino come il loro capo e non facciano nulla di importante senza il suo assenso; ciascuno non si occuperà che di ciò che riguarda la sua eparchia/diocesi e i territori che da essa dipendono; ma anch'egli non faccia nulla senza l'assenso di tutti; così la concordia regnerà e Dio sarà glorificato, per Cristo nello Spirito Santo.

Come ho detto sopra i titoli di primate, attribuiti ad alcune sedi, in realtà erano dei titoli onorifici, come quelli di patriarca conferiti ad altre sedi episcopali di rito latino.

Diversa è la posizione, e le prerogative, delle citate due sedi primaziali quella d'Italia e quella d'Ungheria. Secondo una tradizione secolare, il principe-primate d'Ungheria è rivestito sia di funzioni ecclesiastiche sia di compiti civili, per esempio incorona il re, (l'ultima incoronazione è del 30 dicembre 1916 di re Carlo IV, da parte di mons. Csernoch), e lo sostituisce in caso d'impedimento¹⁵.

La primazia ungherese è attribuita alla sede di Esztergom (oggi Esztergom-Budapest), il cui arcivescovo, come primate d'Ungheria, ha una posizione speciale su tutti i cattolici presenti nello Stato ed una potestà 'governativa' sui vescovi e metropolitani, compresa la metropoli di Hajdúdorog per i fedeli ungheresi di rito bizantino. Presso di lui esiste un tribunale primaziale, da lui sempre presieduto, che giudica le cause in terza

¹³ Incoraggiato da questi primi successi, Pietro Leopoldo immaginò di effettuare una più profonda riforma della vita ecclesiale; persuaso dal suo consigliere, il vescovo giansenista Scipione de' Ricci¹³, non cercò nessun accordo col Papa; anzi per meglio guadagnare i vescovi alla sua idea sollecitò le loro rivendicazioni di autonomia. Assistiamo ad un vero e proprio tentativo di attuare una chiesa nazionale che, non allontanandosi dai dogmi deliberati dai concili ed accettati da tutta la Chiesa (principio episcopaliano e gallicano), avesse una propria disciplina "variabile secondo le circostanze dei tempi e ispezione del governo"¹³. Secondo i desideri del Granduca queste riforme dovevano essere ratificate dai sinodi diocesani e quindi da un sinodo nazionale toscano. Come ho detto animatore di queste riforme gianseniste era stato il vescovo di Pistoia Scipione de' Ricci; sotto la sua guida il sinodo di Pistoia del 1786 emanò una serie di articoli riformatori; tra l'altro furono accolti i quattro punti della *Dichiarazione Gallicana*¹³.

¹⁴ Il canone in oggetto rispecchierebbe una realtà siriana, ma fu accettato dalle chiese orientali ed anche occidentali, inserito nei *Sacri Canones*, il suo valore giuridico è sancito dal can. II del Concilio Trullano, del 691, e poi dal can. I del concilio di Nicea II, del 787, il canone è conosciuto anche in Occidente (*Decreto di Graziano*, C.9, q.3, c.5), esso afferma. Il testo riportato è quello dell'edizione critica curata di Périclès Pierre Joannou in *Les canons des Synodes particuliers* (P. Commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale, *Fonti*, fascicolo IX, *Discipline générale antique*, t.1,2), Grottaferrata 1962, p. 24.

¹⁵ Gordon Brook-Shepherd, *La tragedia degli ultimi Asburgo*, Rizzoli, Milano 1968, p. 73.

istanza; si tratta di un privilegio basato su una consuetudine immemorabile¹⁶, piuttosto che su una norma espressa. Egli è un cittadino ungherese, che vive in Ungheria, che spesso è anche il presidente della conferenza episcopale ungherese, un prelado che gode di una particolare autorevolezza (come ha, oggi, il cardinale Péter Erdő).

La primazia italiana, attribuita alla sede romana, può avere come titolare un cittadino non italiano, è il caso degli ultimi tre titolari, egli è il sovrano di uno Stato estero, di un potentato extra italiano, neppure facente parte dell'Unione Europea, con una propria visione geo-politica; è un vescovo che non fa parte della Conferenza episcopale italiana, ma ne nomina il presidente ed il segretario generale.

5. L'azione primaziale odierna

L'art. 26 del Trattato Lateranense così recita:

“La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo...”

Lo stesso articolo indica, quindi, una triplice azione pastorale del Romano Pontefice: nella diocesi di Roma, di cui è vescovo, in Italia in virtù della primazia, e nel resto del mondo. Quali siano oggi i poteri riferibili a questa primazia non è facile identificarli, L'art. 4, § 2 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana ricorda “il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia...” questo fa sì che egli abbia il diritto di nominare il presidente¹⁷ e il segretario generale¹⁸ della Conferenza Episcopale stessa, riconosciuta come persona giuridica ex lege (art. 13, legge 222 del 1985).

Essa, necessariamente in linea con il Romano Pontefice, rappresenta l'episcopato e la chiesa italiana di fronte all'opinione pubblica e ai pubblici poteri, anche in relazione a ulteriori intese su questioni particolari¹⁹. La Conferenza emana direttive e talora disposizioni normative tenendo presente la molteplice azione pastorale del Romano Pontefice che ha una propria visione socio-politico e politico-internazionale. Ciò è significativo dal momento che oggi la Chiesa, nella linea di un nuovo temporalismo²⁰, non

¹⁶ Il Primate di Ungheria è *Legatus natus* (carica storica), cioè un vescovo che è tale in ragione della sede residenziale ricoperta, Cfr. Matteo Conte a Coronata, *Institutiones* cit., p. 418. Si può parlare di potestà ordinaria *ad instar propria*, sulle prerogative del primate ungherese cfr. Péter Szabó, *Osservazioni intorno allo stato giuridico della chiesa greco-cattolica d'Ungheria, Figura codiciale e particolarità locali*, in *Folia Canonica, Review of eastern and Western Canon Law*, Márton Áron, Budapest 4/ 2001, pagina 113 e bibliografia ivi citata; si tratta di privilegi risalenti ai secoli XIII e XIV; cfr. Péter Erdő, *Il potere giudiziario del primate d'Ungheria, II, Osservazioni canonistiche*, in *Apollinaris*, 1981, p. 213 s.

¹⁷ Art. 26, Nomina del Presidente: § 1. In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice, su proposta dell'Assemblea Generale che elegge, a maggioranza assoluta, una terna di Vescovi diocesani.

¹⁸ Art. 30 Nomina del Segretario Generale: § 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.

¹⁹ Carlo Cardia, *Stato e confessioni religiose, Il regime pattizio*, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 233. Andrea Zanotti, *A chiare lettere" - A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statochiese.it), n. 2, 2017, p. 11, parla di commissariamento da parte di papa Francesco della CEI.

²⁰ Piero Bellini, *Saggi di Storia dell'esperienza canonistica*, Giappichelli, Torino 1991, p. 237 s., lì (p. 241) scrive: “Il compito chiesastico di «profundere e perficere rerum temporalium ordinem» sorpassa (grandemente) i

accetta che l'ordine suo proprio sia circoscritto alla sfera del sacro, dello specifico religioso, già di per sé di non agevole delimitazione, essa rivendica il potere-dovere di intervenire, in via autoritativa, su ogni tema connesso o solo attinente ai temi etici ed etico-politici. C'è così un'apertura del *finis Ecclesiae* ai problemi d'ordine internazionale e mondiale, cosa che è anche riscontrabile in alcuni paragrafi del *Catechismo della Chiesa cattolica*²¹, dedicati ai diritti umani, alla solidarietà internazionale, al diritto alla libertà religiosa dei vari popoli, alla tutela degli emigranti e dei profughi, alla condanna dei regimi totalitari, alla promozione della pace.

Quello che poi è maggiormente rilevante è che l'invito, l'incitamento, della Chiesa a *perficere bonum* non è solamente ancorato alla *salus aeterna*, al raggiungimento del fine ultramondano, ma al contingente, alle necessità immanenti dell'uomo bisognoso di aiuto materiale, tematiche specialmente care queste all'attuale Pontefice²².

In base alla rivendicata primazia, e ai sensi dell'art. 26 del Trattato, l'azione pastorale dello stesso Pontefice si attua in più regioni d'Italia, tramite visite in molte città e santuari, effettuate senza che queste si presentino come viaggi in Stati esteri.

L'uso invalso di considerare il Papa di Roma come il primo vescovo dell'Italia fa sì i fatti d'Italia siano troppo spesso presenti nelle sue allocuzioni o discorsi; accade che egli visiti zone d'Italia dove si sono verificati eventi dolorosi, e la presenza del Papa è vista dalle popolazioni come doverosa, e richiesta come segno di conforto e di aiuto. In ultima analisi il Papato è visto come la suprema magistratura, almeno morale, della Repubblica. Non solo questo, ma rientra, in senso lato della primazia, il ricevere delegazioni di quello o di quell'altro organismo statale italiano, ne è un esempio la commissione antimafia con il suo presidente on. Bindi alla fine di settembre 2017, ciò infrange la distinzione tra Stato Italiano e Stato Vaticano che è alla base della laicità e sovranità della Repubblica.

limiti 'essenzialmente negativi' della *ratione peccati* dei fatti di vita reale della società civile, per infondere all'azione della Chiesa nella *civitas* un'efficacia direttiva più pregnante: tale che può in ultimo finire con l'incidere sinanche sulla 'soluzione positiva' dei problemi politico-sociali".

²¹ Parte terza, sezione seconda, capitoli primo e secondo. Per un commento Ugo Colombo Sacco, *Giovanni Paolo II e la nuova proiezione internazionale della Santa Sede*, Giuffrè, Milano 1997, p. 20 s.

²² Cfr. Vittorio Parlato, *Considerazioni sul M. P. istitutivo del "Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statoeChiese.it), n. 38, novembre 2017.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
